



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

N. 1148/2019 SENTENZA
N. 710/2017 R.G.
N. 6142/2019 CRON.
27 NOV. 2019
PUBBLICATA

composta dai Magistrati:

Dott. Maria Clara Sali

Presidente

Dott. Enrico Rao

Consigliere

Dott. Giuseppe Agozzino

Giudice ausiliario relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

nelle causa iscritta al n. 710/2017 R.G., avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito.

promossa da

INPS (Istituto nazionale per la previdenza sociale – c.f. 80078750587), in persona del presidente pro tempore rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dagli avv. li Manlio Galeano e Pierluigi Tomaselli, domiciliato presso l'ufficio legale di Catania –

Appellante

contro

DISTEFANO GIORGIO in proprio e quale socio accomandatario della società "La Nazionale di Distefano Giorgio e c. sas", (c.f. 00650450885) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv. ti Francesco Guastella e Ines Corallo, presso il cui studio in Ragusa è domiciliato –

Appellato

e nei confronti di

RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. –

Appellato contumace

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. Con sentenza nr. 146 del 27.2.2017 resa nel procedimento introdotto con atto del 4.1.2016 Il Tribunale di Ragusa, giudice del lavoro, accoglieva il ricorso proposto Distefano Giorgio avverso l'avviso di addebito n.597/2015/00017600/55, emesso per € 11.436,76 a titolo di contributi commercianti a percentuale anno 2009 e condannava l'INPS alla rifusione delle spese di lite liquidate.

Riteneva il primo giudice che l'avviso era nullo per violazione dell'art. 24, co. 3 del

D.Lgs. 46/1999 in quanto, una volta impugnato l'atto avanti alla Commissione tributaria, come nel caso di specie, era inibita «l'azione esecutiva dell'istituto previdenziale, una volta che l'atto di accertamento è stato impugnato fino a quando sia emessa la sentenza che accerti la sussistenza dell'obbligo contributivo» (p. 2 S.).

Inoltre, l'INPS non aveva allegato alcuna prova documentale da cui evincere «la correttezza della pretesa» (p. 3 S.).

2. Con ricorso del 28.8.2017 l'INPS proponeva appello avverso la menzionata sentenza, formulando tre motivi di gravame di cui l'ultimo sulle spese. Resisteva l'appellato, reiterando le questioni rimaste assorbite dalla pronuncia di primo grado (prescrizione, infondatezza della pretesa contributiva, erroneità delle somme richieste dall'INPS – pp. 4/5 memoria appellato). È rimasta contumace Riscossione Sicilia.

All'udienza di discussione del 7 novembre 2019, sulle conclusioni precisate dalle parti, come in atti, la causa è stata decisa come da separato dispositivo ritualmente letto e qui trascritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia di Riscossione Sicilia.

3. *Sul primo motivo di appello.*

Con il primo motivo di gravame l'INPS impugna la sentenza per vizio di ultrapetizione non avendo il ricorrente mai sollevato alcuna violazione dell'art. 24, comma 3 citato, rilevando altresì che il giudice dell'opposizione, ove ritenga violata la norma di cui all'art. 24, comma 3, stesso decreto, deve esaminare nel merito la fondatezza della pretesa creditoria.

Non sussiste il dedotto vizio (cfr. ricorso di primo grado, pag. 3 par. 2). Ma tale circostanza non esimeva il Tribunale dall'esaminare il merito della pretesa previdenziale.

3.1. La Cassazione, con pronunciamento costante, ha affermato che «in tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo». (Cass. 17858/2018: nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, pur avendo accertato l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione a ruolo del credito contributivo, in quanto non era ancora intervenuta una sentenza esecutiva

sull'impugnazione dell'avviso di accertamento, aveva omissis di pronunciarsi sul merito dell'esistenza del credito fatto valere dall'ente previdenziale).

4. Sul secondo motivo di appello.

Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'INPS gravato dell'onere della prova della pretesa tributaria, essendo il relativo accertamento di competenza esclusiva dell'Agenzia delle Entrate.

Rileva, inoltre, che l'avviso di addebito per i contributi a percentuale può essere impugnato per vizi che attengono al procedimento di iscrizione a ruolo, alla prescrizione, alla mancanza di conformità tra il reddito imponibile accertato dall'Agenzia delle Entrate e quello su cui sono stati calcolati i contributi a percentuale: ma non già per motivi attinenti il merito della pretesa tributaria.

In altra parte del gravame sostiene che nessuna prescrizione – eccepita dal ricorrente – era maturata in quanto con la notifica dell'avviso di accertamento tributario era stato interrotto il relativo termine.

4.1. Sugli atti interruttivi della prescrizione.

In via preliminare va rilevato che nessuna prescrizione era maturata nel caso a mani. È pacifica tra le parti l'avvenuta notifica in data 22.10.2014 (cfr. doc. 3 fascicolo di primo grado di parte ricorrente) dell'avviso di accertamento tributario, come tale idoneo ad interrompere la prescrizione dell'obbligazione contributiva (cfr. Cass. 4388/18; 13463/17; 17769/15); trattandosi di contributi relativi al 2009, che si pagano nel 2010, era dunque stato interrotto il termine quinquennale.

4.2. Sui rapporti tra accertamento tributario e recupero contributivo.

Quanto al punto della decisione in cui l'INPS critica il riparto dell'onere della prova, va precisato che il Tribunale non ha fatto riferimento alla carenza di prova della 'pretesa tributaria', certamente di competenza dell'AE ma della 'pretesa previdenziale' da porsi in relazione alle fattispecie in cui l'accertamento contributivo derivi, come nel caso a mani, dall'accertamento tributario.

Rispetto all'avviso di addebito, il ricorrente ha mosso due censure.

Ha eccepito la prescrizione che, come visto sopra, si è rivelata infondata.

Ma ha anche eccepito l'infondatezza della pretesa contributiva, facendo riferimento esclusivo alle ragioni dell'impugnazione "tributaria".

Ed è questo punto che si rivela infondato alla luce della più recente giurisprudenza in tema.

Il potere di accertamento del reddito, sia a fini fiscali che previdenziali, è attribuito in via esclusiva all'Agenzia delle Entrate, in virtù delle previsioni contenute nei decreti legislativi numeri 241 e 462 del 1997, ed infatti la notifica del verbale di accertamento fiscale è idonea ad interrompere la prescrizione dell'obbligazione contributiva (cfr. Cass. 4388/18; 13463/17; 17769/15). L'ente previdenziale è privo del potere di accertamento sul reddito e si limita al recupero dei contributi a percentuale, accertati e calcolati nel loro ammontare dall'Agenzia delle Entrate, in caso di omesso spontaneo adempimento ovvero d'impugnazione del verbale di accertamento davanti alla commissione provinciale territorialmente competente.

L'avviso di addebito dev'essere impugnato davanti al giudice del lavoro, non avendo il legislatore del 1997 previsto alcuna deroga in punto di giurisdizione (cfr., da ultimo, Cass. SS.UU. n. 19523/18).

Sennonché l'obbligazione contributiva viene meno in caso di annullamento totale dell'accertamento unificato da parte del giudice tributario.

Di recente la Corte Suprema con la sentenza nr. 24774/2019 resa in tema di rapporti tra definizione concordata della lite e sua efficacia ai fini extrafiscali (quindi ai fini contributivo - previdenziali), si è pronunciata affermando il principio in base al quale l'atto di accertamento dell'Agenzia delle entrate conserva intatta la sua efficacia ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi Inps a percentuale sul maggior reddito; ne consegue che il consolidamento e la definitività dell'accertamento ai fini contributivi *«possono essere impediti solo dalla resistenza dell'obbligato, e dunque dall'offerta di prove di segno contrario, e che in assenza di contestazione i fatti, oggetto dell'accertamento, devono ritenersi definitivi, con ogni consequenziale riflesso sull'obbligazione contributiva»* (Cass. cit.).

4.3. Nel caso in esame manca, da parte dell'appellato, quel complesso di elementi di "segno contrario" idonei ad impedire gli effetti della definitività nel merito dell'accertamento tributario anche ai fini extrafiscali.

Col ricorso introduttivo di primo grado (§2) la critica di merito alla pretesa tributaria è stata fondata in relazione all'avviso di accertamento tributario nr. TYZ010A501005/2014, notificato a ciascuno dei soci, quale effetto dell'accertamento del maggior reddito accertato in capo alla società con atto nr. TYZCQD7003474/2014.

Il ricorso tributario allegato in atti (doc. 2 fascicolo di parte di primo grado) ha ad og-

getto non l'avviso di accertamento notificato alla società ma quello notificato al Di Stefano e non contiene motivi autonomi di impugnazione limitandosi a richiamare (pag. 3) l'avviso notificato alla società, che però non risulta impugnato.

Con una prima conseguenza: non essendovi prova che l'atto originario di accertamento contro la società – da cui discende l'accertamento nei confronti del socio – sia stato posto nel nulla da una decisione della competente commissione, quello qui in discussione deve ritenersi definitivo.

In ogni caso sono da condividersi i principi affermati dalla citata sentenza della Corte Suprema cui questa Corte intende dare continuità nel senso che «già con Cass. n. 8379 del 2014, questa Corte aveva chiarito che, in materia di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali (D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3), l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate. 3.12. In definitiva, dalla portata presuntiva dell'accertamento tributario si desume la necessità che lo stesso venga resistito da colui che intenda, invece, evitare il consolidamento dell'accertamento stesso (id est: dei fatti oggetto dell'accertamento stesso); 3.13. in mancanza di tale resistenza di segno negativo offerta dall'obbligato, evidentemente, l'atto di accertamento dovrà ritenersi idoneo a rendere definitivo l'avveramento del fatto nello stesso contenuto» (Cass. 24774/2019).

Infine, l'appellato ha reiterato il motivo di opposizione con cui deduceva l'erroneità della somma richiesta a titolo di contributi e sanzioni, senza tuttavia indicare alcuna contestazione specifica. Il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 416 c.p.c. Sul punto vale richiamarsi a Cass. 27274/2018 «nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per il recupero di contributi previdenziali l'onere della prova gravante a carico dell'INPS, parte attrice in senso sostanziale, resta condizionato dalla preventiva allegazione nell'atto di opposizione del debitore, parte attrice in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, di specifiche ragioni di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa impositiva, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., con conseguente rigetto dell'opposizione nell'ipotesi di contestazioni generiche e di stile».

5. Queste le ragioni della decisione, ogni altra questione assorbita, in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione va, dunque, rigettata.

6. Le spese processuali del doppio grado come in dispositivo liquidate nell'ambito dei parametri di cui alle vigenti tabelle tenuto conto del dichiarato valore della controver-



sia e dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza dell'appellato.

P.Q.M.

LA CORTE DI APPELLO

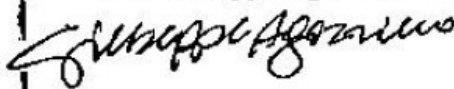
definitivamente pronunciando:

- dichiara la contumacia di Riscossione Sicilia;
- nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione originariamente proposta;
- condanna l'appellato al pagamento in favore dell'INPS delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio che liquida – quanto al primo grado – in euro 600,00 oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA ove dovute e – quanto al secondo grado – in euro 1.889,00 oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA ove dovute;

Così deciso in Catania il 7 novembre 2019, nella camera di consiglio della sezione lavoro.

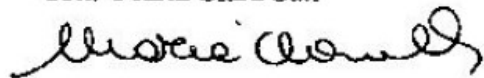
Il Giudice ausiliario estensore

dott. Giuseppe Agozzino



Il Presidente

dott. Maria Clara Sali



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 27 NOV. 2019



Il Direttore Amministrativo
Dr.ssa Vincenza Giuffrida

